



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE

DECRETO EX ART. 78 COMMA 1^A C.C.I.I.

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio;
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 8-1/2025 su ricorso di Scuderi Emanuela Annita (Cod. Fisc. SCDMLN81R55C351G), nata a Catania il 15.10.1981, residente in San Giovanni La Punta alla Via Roma n. 82, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luca Barbera;
rilevato che la ricorrente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore;
esaminata la relazione principale redatta dall'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona della professionista nominata, dott.ssa Letizia Guzzardi;
rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76 in quanto la debitrice svolge attività libero-professionale né risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
rilevato che la proposta di concordato è finalizzata a consentire alla ricorrente di proseguire l'attività professionale di avvocato, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori sicché va qualificata come proposta di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;
rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;
rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *"Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto"*;
rilevato che in seno al ricorso la debitrice ha chiesto l'adozione delle misure di protezione del proprio patrimonio ex art. 78 CCII fino alla conclusione del procedimento;
rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso, in particolare della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE. 496/2017, pendente presso il Tribunale di Catania, limitatamente alla posizione della ricorrente ed ai beni staggiti di proprietà della



stessa nonché il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Scuderi;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;

rilevato che, nella specie, appare sussistere la condizione di cui alla lettera a) della norma citata sicchè va nominato quale commissario giudiziale l'avv. Alessia Santomauro, la quale svolgerà le funzioni dell'OCC ai sensi dell'art.78 comma 2 bis C.C.I.;

visti gli art.li 68 e ss. CCI

P.Q.M.
DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Scuderi Emanuela Annita;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. Alessia Santomauro, la quale svolgerà le funzioni dell'OCC;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.



Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di Scuderi Emanuela Annita, come precisato in motivazione;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto, il Commissario giudiziale trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, all'OCC, al gestore della crisi dott.ssa Guzzardi, ed al Commissario giudiziale.

Catania, 20/1/2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

